



ANNA PIROZZOLI\*

## IL DIRITTO DI ACCESSO AL CIBO: UNA MISURA DELLA DIGNITÀ DELL'UOMO\*\*

SOMMARIO: 1. Il diritto di accesso al cibo, non un diritto alla sopravvivenza. – 2. Il cibo è cultura. – 3. Sul parametro dell'adeguatezza. – 4. Nelle *food policies* territoriali le soluzioni più efficaci? Qualche riflessione conclusiva.

### 1. *Il diritto di accesso al cibo, non un diritto alla sopravvivenza*

Il primo riferimento letterale al cibo nella giurisprudenza costituzionale risale ad oltre quarantacinque anni fa, ad una pronuncia del 1973 in cui il cibo viene preso in considerazione con riferimento all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia e al soddisfacimento delle necessità alimentari<sup>1</sup>. Al di là di due ordinanze - una del 2010 e una del 2011 - dopo questa pronuncia solo nel 2018 la giurisprudenza costituzionale ha richiamato nuovamente il concetto di cibo, e questa volta con riferimento al divieto per i detenuti sottoposti al regime del 41**bis** di cuocere cibi, dichiarando la norma incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione<sup>2</sup>. In realtà l'attenzione della giurisprudenza alle esigenze alimentari è molto più ampia di quanto il dato letterale suggerisca, tant'è che dal 1960 ad oggi si contano oltre duecento pronunce in tema di distribuzione e produzione degli alimenti, sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile. Questo a suggerire un interessamento crescente che tuttavia non vede ancora un riscontro soddisfacente nella normativa nazionale, ove ancora manca una disciplina organica sul tema. Ciò nonostante la prospettiva internazionale appaia fornire un ragguardevole scenario normativo a sostegno del diritto al cibo, visto che già nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 c'è un primo riconoscimento al diritto all'alimentazione come

\* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica.

\*\* Contributo destinato agli *Scritti in onore di Antonio Ruggeri* (in corso di pubblicazione).

<sup>1</sup> Sent. Corte cost. n. 93 del 1973.

<sup>2</sup> Sent. Corte cost. n. 186 del 2018, su cui v. almeno G. ALBERTI, *Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di cottura dei cibi imposto ai detenuti al 41-bis*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 ottobre 2018, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

diritto umano<sup>3</sup>, in seguito introdotto anche nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali - all'articolo 11 - adottato nel 1966 e ratificato da 156 Stati oggi vincolati dalle sue disposizioni<sup>4</sup>.

Il diritto all'alimentazione ha poi ricevuto una definizione più precisa e un'interpretazione tecnica nelle «Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security» («Linee guida volontarie a sostegno della realizzazione progressiva del diritto ad un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale») adottate dal Consiglio della FAO nel 2004. Si tratta di 19 linee guida che riguardano la politica di sviluppo economico, le questioni legali e istituzionali, la politica agricola e alimentare, la nutrizione, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, l'opera di educazione e sensibilizzazione, le reti sociali di sicurezza, le situazioni di emergenza e la cooperazione internazionale. Queste forniscono raccomandazioni pratiche su quanto deve essere realizzato concretamente dai singoli Stati per garantire validità al diritto all'alimentazione nel tentativo di colmare il divario fra il riconoscimento legale e l'effettiva realizzazione di tale diritto<sup>5</sup>. Principi richiamati anche nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che rappresenta un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU e ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - *Sustainable Development Goals, SDGs* - in un grande programma d'azione per un totale di 169 target tra cui la lotta alla povertà e l'eliminazione della fame<sup>6</sup>.

Ma il richiamo al diritto all'alimentazione è in molte altre fonti internazionali, ad esempio nella *Convenzione sui diritti del fanciullo*, nella *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* del 1979, nella *Convenzione sulla sicurezza alimentare*, nella più recente *Convenzione sull'assistenza alimentare*, nella *Dichiarazione di Roma sulla Sicurezza alimentare mondiale*, e nella *Risoluzione n. 63/187* del 2008 in cui vi è il chiaro incoraggiamento rivolto agli Stati «to take steps with a view to achieving progressively the full realization of the right to food»<sup>7</sup>. Proprio in questa direzione si è diretta l'azione del Consiglio PIDESC dell'ONU, il quale già nel 1999 aveva fissato i contenuti normativi del diritto al cibo e, conseguentemente, gli obblighi derivanti da esso a carico degli Stati. Nel *General Comment n. 12* si stabilisce che tutti gli esseri umani hanno il diritto di disporre di alimenti in quantità sufficiente, accessibili sul piano economico e adeguati su quello nutrizionale e della salute

---

<sup>3</sup> Nell'art. 25 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* si afferma il diritto di ogni uomo ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo ai beni che occorrono al suo soddisfacimento, primo tra tutti dunque l'alimentazione, che colloca il diritto al cibo come prerogativa indefettibile alla salute umana.

<sup>4</sup> Sulla possibilità di configurare nel diritto internazionale un diritto umano al cibo sicuro, qualitativamente "adeguato" e "sostenibile" cfr. C. RICCI, *Il diritto al cibo sicuro nel diritto internazionale. Spunti di riflessione*, Roma, 2012, p. 31 ss.

<sup>5</sup> Nel 2014 l'Osservatorio del diritto al cibo e all'alimentazione dell'ONU ha pubblicato il suo rapporto annuale intitolato "Dieci Anni delle Linee Guida sul Diritto al Cibo: i Successi, le Preoccupazioni e le Lotte", per approfondimenti a riguardo si veda *Ten years of the Right to Food Guidelines: Gains, Concerns and Struggles, Right to food and nutrition watch*, 2014, il cui testo è reperibile all'indirizzo [www.righttofoodandnutrition.org](http://www.righttofoodandnutrition.org). Più in generale sul diritto al cibo nello scenario globale cfr. tra gli altri A. LUPONE, C. RICCI, A. SANTINI (eds.), *The Right to Safe Food Towards a Global Governance*, Torino, 2013; C. TOFAN, (ed.), *Human Rights and the Right to Food*, 3 vol., Nijmegen, 2013; J. ZIEGLER, C. GOLAY, C. MAHON, S.A. WAY (eds.), *The Fight for the Right to Food. Lesson Learned*, Great Britain, 2011.

<sup>6</sup> Le azioni previste dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sono consultabili all'indirizzo [www.un.org/sustainabledevelopment/](http://www.un.org/sustainabledevelopment/).

<sup>7</sup> Così *The right to food*, Resolution 63/187, adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 2008.

dell'uomo, ponendo così un ulteriore tassello del diritto internazionale all'alimentazione, caratterizzato da una progressiva accentuazione degli strumenti applicativi volti a renderne concreto il godimento e l'esercizio<sup>8</sup>.

Rispettare, proteggere e soddisfare pienamente il diritto al cibo (*respect, protect e fulfill*), questi sono i tre profili principali che rappresentano declinazioni diverse dello stesso diritto, e in cui confluiscono i temi della sostenibilità della produzione, del miglioramento della sicurezza alimentare e dell'accessibilità alle risorse alimentari<sup>9</sup>. Quest'ultima, tuttavia, è orfana di espliciti riferimenti nella normativa europea, se non indirettamente nella Carta sociale europea<sup>10</sup> e nella Risoluzione n. 1957 sulla sicurezza alimentare del Consiglio d'Europa del 3 ottobre 2013 in cui c'è un invito a rafforzare i meccanismi di solidarietà per combattere la povertà, aumentare gli aiuti all'agricoltura, favorire la sicurezza alimentare nelle zone più svantaggiate, riconoscere i bambini come gruppo particolarmente vulnerabile, e prendere gli adeguati provvedimenti per evitare loro sofferenze dovute alla malnutrizione.

In sintesi, in ambito comunitario si trova molto poco sulla "questione cibo" come tema di diritti fondamentali dell'uomo a fronte di un robusto *corpus* di norme che disciplina l'intera catena di produzione e trasformazione alimentare con riferimento, ad esempio, all'igiene dei prodotti alimentari, alla contaminazione, all'etichettatura dei prodotti, alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari, ai nuovi alimenti e organismi geneticamente modificati (OGM)<sup>11</sup>. Probabilmente la sollecitazione maggiore a livello europeo è costituita dalla Risoluzione del 30 aprile 2015 (2015/2574 (RSP)), intitolata *Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita*, con cui il Parlamento Europeo in vista dell'esposizione universale milanese ha voluto sottolineare che il diritto all'alimentazione è un diritto umano fondamentale e che può ritenersi conquistato quando tutti dispongono dell'accesso ad alimenti adeguati, sani e nutrienti. Insomma la Commissione pone l'accesso al cibo come una condizione essenziale per la riduzione della povertà e della disuguaglianza, che consente di avviare tutti gli strumenti atti a soddisfare il fabbisogno nutrizionale per consentire una vita sana e attiva.

## 2. Il cibo è cultura

Affrontato nel corso dell'Expo 2015 nei termini indicati dalla Risoluzione n. 2574, il cibo trova un posto di riguardo nella Carta di Milano. Tradotta in diciannove lingue rappresenta l'eredità dell'esposizione mondiale e ha lo scopo di condividere gli obiettivi che

<sup>8</sup> Sul punto si veda almeno F. ALICINO, *Il diritto fondamentale "a togliersi la fame". Banco di prova per il costituzionalismo contemporaneo*, in M. DE CASTRIS (a cura di), *Cibo e società. Una relazione da esplorare*, Roma, 2018, p. 85 ss.

<sup>9</sup> In tema cfr. C. DRIGO, *Il Diritto al cibo adeguato: quale ruolo per gli enti territoriali?*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 10 febbraio 2016, p. 7 ss.

<sup>10</sup> In via interpretativa il richiamo è negli artt. 4, 12 e 13 della Carta sociale europea, nei quali si fa riferimento al diritto ad una remunerazione equa, al diritto alla protezione sociale e al diritto all'assistenza sociale, ma anche nel preambolo ove si introduce tra le finalità della Carta quella di assicurare alle popolazioni i diritti sociali per migliorare il loro stile di vita e promuovere il benessere delle popolazioni: v. C. PANZERA, *Per i cinquant'anni della Carta sociale europea*, in *Lex social*, 2013, 1, p. 54 ss.; E. STRAZIUSO, *La Carta sociale del Consiglio d'Europa e l'organo di controllo: il Comitato europeo dei diritti sociali. Nuovi sviluppi e prospettive di tutela*, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*, Napoli, 2013.

<sup>11</sup> Una ricognizione completa della legislazione dell'UE in tema di sicurezza alimentare è disponibile all'indirizzo [https://europa.eu/european-union/topics/food-safety\\_it](https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_it).

ciascuno Stato deve raggiungere: il diritto al cibo per tutti gli esseri umani in misura sufficiente e sicura, il diritto al godimento equo delle risorse del pianeta, il diritto alla sostenibilità ambientale, e ancora il dovere di lottare contro lo sfruttamento del suolo, gli sprechi, le contraffazioni e gli abusi.

Sulla scia di questo evento mondiale l'Italia ha voluto dare continuità alla valorizzazione del patrimonio culinario italiano inaugurando con il 2018 l'Anno del Cibo italiano. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con l'obiettivo tra gli altri di creare i cd. "Distretti del Cibo" come strumenti al servizio sia dei cittadini che delle imprese per elaborare piani di sviluppo e accedere ai finanziamenti, allo scopo di rilanciare il settore agro-alimentare italiano. Del resto c'è una stretta connessione tra cibo e cultura<sup>12</sup>, poiché le tradizioni alimentari e la produzione enogastronomica di un Paese rappresentano la memoria collettiva<sup>13</sup>, «un'eredità sociale, prodotta attraverso i meccanismi tradizionali di trasmissione – creazione, innovazione, selezione, accumulo, conservazione – di tutti quei fattori culturali che hanno accompagnato il cammino della specie umana»<sup>14</sup>.

Si può ricondurre quindi a quella parte di patrimonio culturale caratterizzato dall'immaterialità<sup>15</sup>, aspetto che rappresenta il valore culturale della "testimonianza avente valore di civiltà"<sup>16</sup> e che consente di arrivare a considerare l'enogastronomia d'eccellenza un bene culturale immateriale il cui fondamento, secondo un'interessante ipotesi ricostruttiva, risiede nel Codice dei beni culturali<sup>17</sup>. Prima ancora trova la sua tutela nell'art. 9 Cost. che racchiude e promuove tutte le espressioni culturali, quelle già riconosciute come tali ma anche tutte quelle espressioni che si svilupperanno come tali, lasciando aperto il catalogo al riconoscimento delle diverse forme di cultura tra cui, perché no, anche il cibo.

<sup>12</sup> Come ha scritto Michael Pollan nel suo testo in difesa al cibo, «se un cibo è più della somma dei nutrienti che lo compongono e una dieta è più della somma dei cibi che la compongono, allora una cultura culinaria è più della somma dei menù ad essa riconducibili, ma abbraccia l'insieme delle abitudini alimentari e delle regole non scritte che – congiuntamente – governano la relazione di una persona con il cibo e con l'atto di mangiare»: M. POLLAN, *In difesa al cibo*, (trad. it. G. LUCIANI), Milano, 2009.

<sup>13</sup> A riguardo v. M. PIERRI, *Food Diversity Between Human and Cultural Rights, Food Sovereignty and Protection of Intangible Cultural Heritage*, in A. ISONI, M. TROISI, M. PIERRI, (a cura di), *Food Diversity Between Rights, Duties and Autonomies. LITES - Legal Issues in Transdisciplinary Environmental Studies*, Berlin, 2018, p. 439 ss.; A. CAVALIERI, *Note sul concetto di cultura alimentare*, in [www.giornalediconfine.it](http://www.giornalediconfine.it).

<sup>14</sup> M. FIORILLO, S. SILVERIO, *Cibo, cultura, diritto*, Modena, 2017, p. 20.

<sup>15</sup> Sulle manifestazioni immateriali della cultura M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, I, p. 24: «Bene culturale non è la cosa (*res*) che lo rappresenta. È una qualificazione giuridica, riferita a una cosa in ragione della cosiddetta "realità" del bene culturale: una connotazione immateriale, una qualità incorporea, un'attribuzione che riflette un apprezzamento sociale di capacità rappresentativa della cosa. Accertato ufficialmente e riconosciuto *erga omnes*. La cosa è il supporto, il bene culturale è il suo valore pubblico». Sul punto anche A.M. POGGI, *Verso una definizione aperta di "bene culturale"? (a proposito della sentenza n. 94/2003 della Corte costituzionale)*, in *Aedon*, 2003, 1, p. 3 ss.; G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon*, 2012, p. 5 ss.; P. BUONINCONTRI, G. CANEVA, C. MAURANO, M.I. SIMEON, *Il patrimonio culturale materiale e immateriale*, in F. FERRIGNI, M.C. SORRENTINO (a cura di), *Il futuro dei territori antichi. Problemi, prospettive e questioni di governance dei paesaggi culturali evolutivi viventi*, Bari, 2013, p. 35 ss.

<sup>16</sup> Su cui v. M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991, p. 62 ss.

<sup>17</sup> M. FIORILLO, S. SILVERIO, *Cibo, cultura, diritto*, cit., p. 67 ss.; in argomento anche M. BROCCA, *Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2017, 19. Sulla tutela giuridica della diversità bioculturale C. GAZZETTA, *La tutela giuridica della biodiversità in quanto bene culturale*, in AA.VV., *Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile. Environment, energy, food comparative legal models for sustainable development*, Firenze, 2016, p. 85 ss.

Se la tutela del cibo come patrimonio culturale trova ragionevolmente più di un conforto normativo anche a livello costituzionale, appare più complicato il riconoscimento del diritto al cibo come diritto fondamentale dell'essere umano. A riguardo si deve a Stefano Rodotà la prima elaborazione teorica in termini di diritto fondamentale presente nel saggio intitolato "Il diritto al cibo", in cui orientava l'attenzione dei giuristi verso il concetto di adeguatezza alimentare, come parametro che supera l'impostazione minimalistica ed essenziale della semplice libertà dalla fame, considerando che il cibo non nutre solo il corpo ma la stessa dignità della persona, poiché solo rispettando la dignità della persona e la diversità tra le persone è possibile trasferire nel diritto al cibo l'attitudine a rendere quest'ultimo come un vero "obiettivo di valore costituzionale"<sup>18</sup>. Un obiettivo che rafforza il principio della dignità dell'uomo la cui tutela passa anche attraverso il soddisfacimento di un bisogno primario come quello alimentare<sup>19</sup>.

Del resto su questo si incardina lo *ius existentiæ* come diritto ad un'esistenza dignitosa<sup>20</sup>, possibile solo in costanza di un'effettiva tutela giuridica dei bisogni vitali dell'individuo come condizione inscindibile per il pieno sviluppo della persona<sup>21</sup>. Come evidenziato, infatti, il diritto al cibo non si esaurisce nel semplice diritto ad alimentarsi, ma è da intendersi come «accesso regolare, permanente, libero - sia direttamente sia tramite acquisti monetari - a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna»<sup>22</sup>. Dunque c'è più di una declinazione del diritto alla vita<sup>23</sup>, non soltanto nei suoi termini minimi come diritto alla sopravvivenza<sup>24</sup>, alla capacità di rimanere

<sup>18</sup> S. RODOTÀ, *Il diritto al cibo*, Milano, 2014.

<sup>19</sup> Sulla nozione giuridica di dignità v. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 343 ss.; G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, XLVII, 2002, II, p. 823 ss.; G. AZZARITI, *Intervento al Seminario "La dignità"* dell'11 aprile 2003, in S.P. PANUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti d'Europa. Il dibattito nelle riunioni dell'Osservatorio costituzionale presso la LUISS "Guido Carli" dal 2003 al 2005*, Padova, 2007, p. 67-68; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *www.rivistaaic.it*, 2008; G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009; A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Riv. tel. giur. associazione italiana costituzionalisti*, 2011, 1; A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti. (Profili problematici e ricostruttivi)*, in *www.giurcost.org*, 2018, 2.

<sup>20</sup> Su cui v. almeno L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. 2: Teoria della democrazia*, Roma-Bari, 2007, p. 392 ss.; F. ALICINO, *Il diritto fondamentale "a togliersi la fame". Banco di prova per il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 77 ss.

<sup>21</sup> In questi termini G. PROSPERETTI, *Dall'art. 3 agli artt. 35 e seguenti Cost. - Relazione al Seminario interdisciplinare sul tema "Attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro (artt. 1, 3 e 4 cost.)"*, in E. GHERA, A. PACE (a cura di), *Attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, Napoli, 2009, p. 8 ss.: «La persona umana, che è al centro dei valori costituzionali, viene in considerazione anche nella sua dimensione materiale ed in tale prospettiva la tutela giuridica dei bisogni vitali dell'individuo viene assunta a condizione preliminare ed imprescindibile per il suo pieno sviluppo, ma ciò essenzialmente al fine del godimento effettivo dei diritti civili e politici, da promuovere nell'ottica della salvaguardia di una situazione relazionale, quella della uguaglianza sostanziale». Sul concetto di esistenza dignitosa vedi anche P. Becchi, *Il principio della dignità umana*, Brescia, 2009, p. 88.

<sup>22</sup> J. ZIEGLER, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Milano, 2004, p. 49.

<sup>23</sup> Sul diritto alla vita v. S. AGOSTA, *Tra disegni compiuti e tasselli ancora mancanti: mosaici giurisprudenziali (sopranazionali ed interni) a proposito della decisione di diventare genitori e procreare (ovvero di non farlo)*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, 1, p. 39 ss.

<sup>24</sup> Il diritto alla vita in questi termini trova uno stretto legame con la teoria del diritto alla terra e della proprietà di John Locke secondo cui «Dio, che ha dato il mondo agli uomini in comune ha anche dato loro la

in vita in qualunque condizione, ma soprattutto in una coniugazione più completa da intendersi come esistenza che si compie nel soddisfacimento dei bisogni dell'uomo in termini quantitativi ma soprattutto in termini qualitativi<sup>25</sup>. Una distinzione evidente anche nella diversa posizione che è stata assunta dalla Corte costituzionale negli anni '90 e poi nel 2010, infatti, se nel corso della conferenza stampa del 15 giugno 1994 il Presidente Casavola ha indicato il "diritto a togliersi la fame" come base necessaria per una vita libera e dignitosa, la pronuncia n. 10 del 2010 ha affermato il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno<sup>26</sup>, affermando altresì "il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo"<sup>27</sup>.

Nella Costituzione italiana si parla di esistenza dignitosa nell'art. 36 con riferimento al diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa<sup>28</sup>. C'è una chiara connessione tra la retribuzione e la possibilità di raggiungimento di un'esistenza dignitosa anche in considerazione del diritto all'alimentazione, nella proiezione del singolo e in quella familiare.

Ma non solo, si può rintracciare una copertura costituzionale indiretta del diritto ad accedere a cibo adeguato anche negli artt. 1, 4 e 41 Cost.<sup>29</sup>, oltre che negli artt. 2 e 3 Cost., che indicano anche la prospettiva dei doveri nella dimensione della solidarietà orizzontale

ragione, per farne l'uso più vantaggioso alla vita e più comodo. La terra e tutto ciò che vi si trova è data agli uomini per la sussistenza e il conforto della loro esistenza. Ma, sebbene tutti i frutti ch'essa produce naturalmente e gli animali ch'essa nutre, in quanto sono prodotti spontaneamente dalla natura, appartengono agli uomini in comune, e sebbene nessuno abbia originariamente, ad esclusione degli altri uomini, dominio privato su alcuno di essi fin tanto che sono a quel modo nel loro stato naturale, tuttavia, dal momento che sono dati per l'uso degli uomini, vi deve essere necessariamente un mezzo per appropriarsene in una qualche maniera, prima che possano essere in qualche modo di uso o di vantaggio a un singolo. La frutta o la cacciagione che nutre il selvaggio delle Indie, il quale non conosce recinti, e continua ad essere concessionario in comune, deve esser sua, e in tal modo sua, cioè a dire parte di lui, che un altro non può avervi alcun diritto se non quando gli sia utile per la sussistenza della sua vita»: J. LOCKE, *Due trattati sul governo e altri scritti politici*, (trad. it. L. PAYERSON), Torino, 1982, p. 231.

<sup>25</sup> L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia*, cit., p. 404 ss.

<sup>26</sup> Su cui v. A. RUGGERI, "Livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); C. PANZERA, *I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

<sup>27</sup> Sent. Corte cost. n. 10 del 2010, in cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla normativa statale istitutiva di «un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti» prevedendo altresì la "concessione" della c.d. *social card* in favore dei residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di maggior disagio economico». Così Corte cost., sentenza n. 10 del 2010, in *Giur. cost.*, 2010, p. 135 ss. (con nota redazionale di F. LISENA, e con osservazione di A. ANZON DEMMIG, *Potestà legislativa regionale residuale e livelli essenziali delle prestazioni*, p. 155 ss.; di E. LONGO, *I diritti sociali al tempo della crisi. La Consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di competenza statale*, p. 164 ss.; e di F. SAITTO, *Quando l'esigenza di tutela della dignità fonda, nell'emergenza economica, la competenza statale*, p. 182 ss.).

<sup>28</sup> Sulle diverse declinazioni della dignità v. J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, in A. CERRI (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Quaderno monografico - *Rivista Nova Juris Interpretatio*, Tomo II, Roma, 2007; M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in A. CELOTTO, M. RUOTOLO (a cura di), *Scritti in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, p. 3123 ss.

<sup>29</sup> M. BOTTIGLIERI, F. PIZZOLATO, *Diritto al cibo: politiche, non riforme costituzionali*, in AA. VV., *Nutrire il pianeta: per un paradigma di sviluppo inclusivo e sostenibile*, 2015, 1, pp. 40 ss.

tra cittadini, e in quella della partecipazione dello Stato in termini di solidarietà verticale<sup>30</sup>. Quest'ultima è tradotta anche nell'art. 114 Cost. cui si può ricondurre la potestà degli enti territoriali di autodeterminare e autoregolare con fonti diverse le attività e i servizi che consentono di tutelare le differenti dimensioni locali del diritto di accesso al cibo di cittadini e residenti<sup>31</sup>, nell'art. 117 che impone al legislatore di rispettare i vincoli che derivano dagli obblighi internazionali<sup>32</sup>, nella lettera *m* del secondo comma dell'art. 117 in cui trova fondamento il diritto a prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno alimentare<sup>33</sup>. L'art. 117 però pone più di una questione interpretativa relativa all'ambito di competenza ripartita tra Stato e Regioni, in parte definita dalla Corte costituzionale nella sent. 140 del 2015 secondo cui va ravvisata “una situazione di “concorrenza di competenze”, relativamente ad una pluralità di materie («tutela dei beni culturali», «valorizzazione dei beni culturali», «commercio», «artigianato») attribuite dalla Costituzione rispettivamente, o alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ovvero a quella concorrente dello Stato e delle Regioni, ovvero infine a quella residuale delle Regioni, senza che (in termini “qualitativi” o “quantitativi”) sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi prevalente sugli altri”<sup>34</sup>.

Dunque, soltanto riferimenti impliciti nel quadro costituzionale italiano a differenza di oltre cento Costituzioni del mondo che invece prevedono una tutela esplicita del diritto di accesso al cibo come diritto umano<sup>35</sup>, riconoscendo anche il principio della sovranità alimentare. Tra queste emergono la Costituzione boliviana che garantisce la sovranità alimentare, dando la priorità alla produzione e al consumo di prodotti locali culturalmente adeguati, e la Costituzione dell'Ecuador il cui Capitolo II del Titolo II si intitola “*Derechos del buen vivir*” e include il diritto al cibo inteso nella sua dimensione sociale e

<sup>30</sup> Per una lettura della Costituzione italiana alla luce del *Right to food approach* v. particolarmente M. BOTTIGLIERI, *La protezione del Diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2016.

<sup>31</sup> Su cui M. BOTTIGLIERI, *L'autonomia alimentare delle Regioni*, in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2017, 1, p. 10 ss.

<sup>32</sup> «Legando l'esercizio della potestà legislativa statale e regionale non solo al rispetto della Costituzione ma anche al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e internazionale, si crea, nella prospettiva di una Costituzione aperta, un canale di accesso nell'ordinamento di fonti internazionali, quelle stesse fonti che, prima di quelle interne, hanno invocato e sancito un riconoscimento del cibo quale diritto fondamentale dell'uomo»: B. VIMERCATI, *Il diritto ai beni vitali*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2016, 2, p. 37.

<sup>33</sup> Su questo profilo economico-finanziario del diritto all'alimentazione v. in particolare M. FASCIGLIONE, *La tutela del diritto all'alimentazione in situazioni di crisi economico-finanziaria: alcune riflessioni*, in DUDI, 2014, p. 429 ss.

<sup>34</sup> Su cui v. F. SQUILLACI, *(H)ave cibis. Le nuove frontiere del diritto alimentare*, Padova, 2017, p. 9 ss.

<sup>35</sup> A. MORRONE, *Diritto al cibo e sovranità alimentare. Illustrazione dei contenuti della sessione ipotesi per un diritto costituzionale dell'alimentazione*, in AA.VV., *Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, cit., p. 39: «In questo scenario assumono un significato differente le novità registrate nelle carte fondamentali di quei Paesi che prima di tutti hanno codificato norme sul cibo e sull'alimentazione. Se un riconoscimento esplicito si trova in alcuni testi costituzionali, richiamando o il “diritto al cibo” ovvero il “diritto all'alimentazione” (Bolivia, Brasile, Ecuador, Haiti, Nepal, Sudafrica, Ucraina, Uganda) o la “libertà dalla fame” (Guyana, Kenya, Nicaragua) o il “diritto alla sovranità alimentare” (Nepal, Venezuela, Ecuador e Bolivia), in altri casi è la “sicurezza alimentare” a trovare riconoscimento sotto forma di specifiche obbligazioni poste a capo dei pubblici poteri (Etiopia, India, Malawi, Nigeria, Pakistan, Suriname); disposizioni specifiche sono dettate per assicurare il diritto al cibo a determinate categorie di “soggetti deboli” come i minori (Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Sud Africa), gli anziani (Paraguay). Quando mancano previsioni esplicite, l'alimentazione è oggetto di “tutela in quanto strettamente collegata ad altri diritti”, come, in genere, il diritto a uno standard di vita dignitoso, sufficiente, appropriato (Bielorussia, Congo, Malawi, Moldavia), categoria normalmente utilizzata dalla giurisprudenza proprio per individuare maieuticamente un diritto all'alimentazione anche nel *silentio constitutionis*».

culturale, ma anche in quella economica nel senso di economia del dono e dello scambio orientato alla solidarietà e alla sostenibilità, dove l'interesse individuale è bilanciato dal *vivir bien colectivo*.

Molte di queste Costituzioni riconoscono in modo diretto e forniscono gli strumenti per garantirne la giustiziabilità dinanzi a Corti di rango costituzionale<sup>36</sup>, ritenendo che l'effettiva e corretta attuazione del diritto al cibo debba necessariamente passare dalla sua applicazione ad opera dei giudici dunque, più in generale, dal controllo degli organi giurisdizionali del giudice<sup>37</sup>. È chiaro dunque che il tema della giustiziabilità diventa ancor più centrale in ordinamenti costituzionali come quello italiano in cui non ci sono espliciti riferimenti costituzionali, e che dunque lasciano una più ampia discrezionalità interpretativa ai giudici oltre che una maggiore autonomia in termini di protezione. Nella dimensione nazionale in Italia, però, all'ampia tutela giuridica della sicurezza qualitativa degli alimenti non corrisponde la stessa tutela del cibo come diritto umano componente essenziale di realizzazione della dignità umana. Sulla prima, infatti, vi è una nutrita giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione<sup>38</sup> e una vasta normativa che definisce i parametri di garanzia di un cibo salubre e adeguato, anche in termini economici, essendo considerata sotto il profilo della produzione e della distribuzione di prodotti di cui definisce i termini di scambio e di commercio.

Tale aspetto si dimostra ancor più complesso se si considera la configurabilità del diritto di accesso al cibo nella categoria dei cd. diritti sociali, la cui giustiziabilità pone non poche questioni giuridiche.

Occorre affrontare innanzi tutto il profilo tecnico relativo alla possibilità di configurare i diritti sociali come oggetto di tutela giudiziale, cui si aggiunge quello istituzionale relativo alla legittimazione e alla competenza degli organi giudiziari riguardo ad essi<sup>39</sup>. Non si può trascurare, infatti, il problema legato alle risorse economiche necessarie al

<sup>36</sup> Sul riconoscimento del diritto al cibo nelle altre Costituzioni v. M. PIERRI, *Diritto al cibo, diversità alimentare e agrobiodiversità: quali strumenti di tutela? Osservazioni su alcune esperienze significative tra diritto internazionale e sovranità nazionale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2016, 2, p. 34 ss., in particolare a p. 46 evidenzia che «a volte il riconoscimento del diritto al cibo è esplicito, diretto e garantito a tutti (ad esempio nelle costituzioni di Bolivia ed Ecuador); altre volte è riconosciuto per gruppi particolari della popolazione (come in Messico e Sudafrica); in altri ancora è incluso in diritti umani diversi (come in Brasile); in alcuni casi il riconoscimento è implicito nel concetto di diritti umani nel senso più ampio del termine (Armenia); in altri casi è un obiettivo o un principio direttivo (Etiopia); in altri ancora è il risultato di una elaborazione dei principi costituzionali da parte della giurisprudenza (Irlanda); infine a volte la protezione deriva dalla diretta applicabilità dei trattati sui diritti umani che riconoscono il diritto al cibo (come per esempio in Argentina)». V. inoltre M. BOTTIGLIERI LONGHI, *Il diritto ad un cibo adeguato. Profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in P. MACCHIA (a cura di), *La persona e l'alimentazione. Profili clinici, culturali ed etico-religiosi*. Atti del Convegno (Asti, 30 novembre 2012), Roma, 2014, p. 2014 ss.

<sup>37</sup> Cfr. sul tema F. ALCINO, *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, in *www.rivistaaic.it*, 2016, 3; S. ROSINI, *Il diritto al cibo tra accesso e giustiziabilità: il contributo dell'Italia sul tema nei principali sistemi multilaterali*, in M. DE CASTRIS, *Cibo e società. Una relazione da esplorare*, cit., p. 137 ss. Sul tema della giustiziabilità del diritto al cibo, in particolare sul Rapporto trasmesso dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite in argomento, si veda C. CARLETTI, *Diritto al cibo, tra accessibilità e giustiziabilità. Il contributo del Relatore Speciale delle Nazioni Unite al dibattito sul tema*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2015, 2, p. 380 ss.

<sup>38</sup> Per un'accurata rassegna della giurisprudenza della Cassazione penale in tema di tutela alla salute del consumatore sul piano dell'igiene e delle condizioni di conservazione dell'alimento cfr. almeno A. QUARANTA, *La giurisprudenza alimentare ai tempi di Expo 2015 e il ruolo del legislatore*, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 7, p. 447 ss.

<sup>39</sup> Su cui nella letteratura straniera v. almeno C. FABRE, "Constitutionalising Social Rights", in *The Journal of Political Philosophy*, 1998, 3, pp. 263-284, E. C. CHRISTIANSEN, "Adjudicating Non-Justiciable Rights: Socio-Economic Rights and the South African Constitutional Court", in *Columbia Human Rights Law Review*, 2007, 2, pp. 321-386.



soddisfacimento dei diritti sociali per i quali l'esecuzione di prestazioni che comportino un impegno di spesa determinino garanzie giudiziali solo astratte, fondate prevalentemente su un vaglio di ragionevolezza in base al quale le istituzioni devono attenersi all'adempimento degli obblighi di progressiva realizzazione "tenuto conto delle risorse disponibili" e in relazione al contesto considerato<sup>40</sup>. Solo in questo modo anche in assenza di sostegni testuali costituzionali, i giudici nazionali – oltre quelli sovranazionali – possono proteggere e promuovere il diritto al cibo richiamando i principi del costituzionalismo occidentale, intervenendo così a colmare le lacune sul piano normativo interno attraverso l'attività giurisprudenziale.

Dunque un ruolo importante in materia di immediato godimento del diritto al cibo è sempre più svolto dai giudici nazionali, i quali, secondo autorevole dottrina, «costituiscono la via più efficace alla attuazione dei diritti umani in quanto essi(i) sono compost(i) da giudici indipendenti rispetto agli esecutivi; operano secondo un procedimento percepito come legittimo dai cittadini e dalle vittime di violazioni dei diritti umani; per la loro familiarità con il contesto nel quale operano, sono in grado di offrire quelle soluzioni giurisprudenziali che risultano politicamente più accettabili e giuridicamente più efficaci rispetto all'intervento di corti di rango internazionale»<sup>41</sup>.

Questo trova ulteriore conforto nella necessità di interpretare di volta in volta il concetto di "adeguatezza" che in campo alimentare si costruisce in considerazione di diversi ambiti, quello strettamente economico, ma anche quello sociale, territoriale e culturale, poiché il significato preciso è in gran parte determinato dalle prevalenti condizioni sociali, economiche, culturali, climatiche ed ecologiche, potendo distinguere da questo il diverso concetto di sostenibilità, intrinsecamente legato alla nozione di cibo adeguato o di sicurezza alimentare, connesso all'esigenza che il cibo sia accessibile sia per le generazioni presenti che per quelle future<sup>42</sup>.

### 3. Sul parametro dell'adeguatezza

C'è un primo fattore che influisce sulla determinazione del concetto di adeguatezza, ossia quello economico certamente legato alla produzione e ridistribuzione del cibo e all'adozione da parte dei singoli Stati di politiche efficaci e sostenibili. Il diritto all'accesso al cibo nell'accezione economica va inteso, infatti, nel doppio senso di "diritto prestazionale" per il quale ciascuno può reclamare il proprio diritto a ricevere la nutrizione minima a livello di sussistenza, e di libertà economica, legata al commercio di prodotti alimentari, da intendersi propriamente come merce di scambio<sup>43</sup>. La qualità e la quantità di cibo sono legate alla condizione economica e alle scelte politico-economiche di ciascun Paese, entrambi gli elementi delimitano il livello di adeguatezza alimentare in termini di

---

<sup>40</sup> C. VALENTINI, *Il futuro dei diritti sociali tra garanzie essenziali e garanzie ragionevoli*, in *Jura Gentium*, 2012, 2, p. 4 ss. Sulla difficile giustiziabilità del diritto al cibo adeguato v. C. DRIGO, *Il Diritto al cibo adeguato: quale ruolo per gli enti territoriali?*, cit.

<sup>41</sup> A. RINELLA, H. OKORONKO, *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *Dir. pub. comp. eur*, 2015, p. 107.

<sup>42</sup> In questo senso par. 8 - 11 *General Comment n. 12 (n. E/C.12/1999/5)* del 5/12/1999 disponibile all'indirizzo internet [www2.ohchr.org](http://www2.ohchr.org).

<sup>43</sup> M. PIERRI, *Diritto al cibo, diversità alimentare e agrobiodiversità: quali strumenti di tutela? Osservazioni su alcune esperienze significative tra diritto internazionale e sovranità nazionale*, cit., p. 35 ss.

disponibilità, muovendo dall'assunto che situazioni di partenza differenti necessitano una politica di trattamento del cibo differente.

Nel 1795 Nicolas de Chamfort scriveva che «la società è composta di due grandi classi: quelli che han più roba da mangiare che appetito, e quelli che han più appetito che roba da mangiare», sicché se da una parte è necessario mettere in atto politiche di ridimensionamento del *food waste*, dello spreco alimentare, altrove occorre assicurare l'accesso al cibo necessario alla sopravvivenza, con i presumibili effetti – anche economici – in campo sanitario e sociale. Questo aspetto non può non tener conto del principio solidarista che, ove riconosciuto, richiede di rimuovere gli ostacoli di diverso ordine che limitano il pieno sviluppo della persona umana. In Italia, ad esempio, anche su questo presupposto costituzionale si fondano le diverse forme di finanza etica e ancor più di economia solidale come manifestazione della sussidiarietà sociale ex art. 118 co. 4, tradotte concretamente nella formazione di gruppi di acquisto solidale, nella diffusione delle banche del tempo e delle iniziative di *sharing economy*<sup>44</sup>. E perché no, anche la scelta di alcune produzioni piuttosto che altre può avere un impatto nell'accesso al cibo: una produzione biologica è in grado di offrire soluzioni sostenibili, di efficienza economica ed equità sociale, che finiscono col tutelare la qualità ambientale, portando un maggiore accesso al cibo e una migliore adeguatezza nutrizionale<sup>45</sup>.

Ma l'adeguatezza va misurata soprattutto in termini sociali e culturali<sup>46</sup>, poiché il cibo è quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente se corrisponde alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore ed è in grado di assicurare una vita individuale e collettiva soddisfacente e degna. In altri termini, si tratta di una dimensione culturale che si traduce nell' "accettabilità" degli alimenti, in funzione dei valori soggettivi, culturali o religiosi degli individui o dei popoli<sup>47</sup>. Ogni popolo ha un codice alimentare definito da vari fattori, quali il clima, l'ambiente geografico, la storia e, in alcuni casi, la religione, di conseguenza l'alimentazione è senza dubbio uno dei principali elementi che determinano l'identità culturale di ogni essere umano.

A riguardo la declinazione religiosa del cibo, come simbolo o come prescrizione alimentare<sup>48</sup>, mostra un percorso di tutele ancora più articolato, sia per la diversità delle prescrizioni che ciascun culto impone, sia per il moltiplicarsi delle esigenze espresse nei

<sup>44</sup> B. AGOSTINELLI, *L' «autonoma iniziativa» dei privati nell'economia solidale. Nuove prospettive di sussidiarietà*, Napoli, 2018.

<sup>45</sup> P. MIGLIORINI, *Sistemi agroalimentari sostenibili: agro ecologia per l'agricoltura biologica*, in V.A. SIRONI, G. MORINI (a cura di), *Le declinazioni del cibo. Nutrizione, salute, cultura*, Roma-Bari, 2016.

<sup>46</sup> «L'alimento umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far migliorare il popolo, in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un'alimentazione migliore. L'uomo è ciò che mangia. [...] Compito dell'uomo è quello di scoprire il fondamento della sensazione, di innalzare l'oggetto della sensazione a oggetto del sapere. Umano è prendere cibo non con la preghiera, ma con la conoscenza»: L. FEUERBACH, *Il mistero del sacrificio o l'uomo è ciò che mangia*, Brescia 2015.

<sup>47</sup> Su cui v. M. BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana*, in *Orientamenti sociali sardi*, 2015, 1, p. 33 ss.; A. SOMA, *Le droit de l'homme a l'alimentation: contenu normatif et mécanismes juridiques de mise en œuvre. Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) en droit*, febbraio 2006, pp. 20-21. L'evoluzione stessa dell'essere umano viene collegata alla percezione e al trattamento degli alimenti dall'antropologo Lévi-Strauss il quale, nella costruzione del suo triangolo culinario, ha affermato che la cottura di cibi col fuoco è "l'invenzione che ha reso umani gli umani": C. LÉVI-STRAUSS, *Le Totémisme aujourd'hui*, Paris, 1962.

<sup>48</sup> Sul significato del cibo nei rituali religiosi in cui il cibo è elemento centrale in quanto simbolo, soggetto di preghiere, segnale di condivisione e non condivisione, e elemento di comunione, si veda E. ANDERSON, *Everyone Eats. Understanding Food and Culture*, New York, 2005.

territori di destinazione dei flussi migratori alle quali comunque i singoli Stati devono poter rispondere normativamente<sup>49</sup>. È in capo a ciascuno Stato che decide di accogliere migranti il dovere di nutrire ognuno secondo il proprio credo, tenuto conto che le regole alimentari religiose possono essere molto differenti e prevedere divieti stringenti, non solo nella fase della distribuzione e somministrazione del cibo ma anche in quella della produzione alimentare<sup>50</sup>. Possiamo definirlo un impegno al rispetto del “multiculturalismo alimentare”<sup>51</sup> per il quale diventa compito arduo di ciascun ordinamento assicurare la fruibilità e l'utilizzo degli alimenti secondo le tradizioni culturali delle diverse comunità, attraverso normative idonee a porre ogni individuo nella condizione di non dover scegliere tra cibarsi nel rispetto delle proprie convinzioni culturali, religiose e sociali, oppure violare le proprie prescrizioni religiose<sup>52</sup>.

Questa sfida normativa diventa ancor più complessa quando le tutele da mettere in campo riguardano i soggetti deboli, categorie di individui più vulnerabili cui occorre garantire un'efficace tutela interessandosi della specifica condizione esistenziale.

I detenuti, ad esempio, cui l'ordinamento penitenziario deve garantire la possibilità di cibarsi adeguatamente rispetto alle regole alimentari proprie della rispettiva religione, e questo trova tutela a livello internazionale nella *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* del 1984, nell'articolo 5 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, nell'art. 7 del *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici* e nella *Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975. Parimenti, il diritto a ricevere cibo “culturalmente adeguato” per le persone che si trovano in uno stato di limitazione della libertà personale viene tutelato sia nella dimensione europea, dall'art. 3 CEDU e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>53</sup>, sia nell'ordinamento italiano. In questo si rintraccia una protezione normativa a livello costituzionale – potendo includere tale diritto almeno negli art. 2 e 13 Cost. – e a livello di legislazione ordinaria<sup>54</sup>, prevedendo altresì per coloro che sono sottoposti a regime di sorveglianza particolare il divieto di restrizioni che riguardino l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno,

<sup>49</sup> A. ALGOSTINO, *Relazione di sintesi I diritti fondamentali alla prova: migranti e beni vitali*, in V. BALDINI (a cura di), *Cos'è un diritto fondamentale?*, Atti del convegno annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, Cassino 10 e 11 giugno 2016, Napoli, 2017, pp. 525554.

<sup>50</sup> Sul rispetto delle prescrizioni religiose nella produzione del cibo *kasher* degli ebrei e *halal* dei musulmani cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2017; N. MARCHEI, *Cibo e religione*, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, Torino, 2015, p. 105 ss. Più in generale in tema di tutela della diversità alimentare in relazione al credo religioso v. A.G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto, religione*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Lecce, 2010, p. 21 ss.

<sup>51</sup> Su cui si veda il documento “*Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici*” redatto dal Comitato Nazionale della Bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, disponibile all'indirizzo [www.bioetica.governo.it](http://www.bioetica.governo.it).

<sup>52</sup> A. MORRONE, *Diritto al cibo e sovranità alimentare. Illustrazione dei contenuti della sessione ipotesi per un diritto costituzionale dell'alimentazione*, cit., p. 34.

<sup>53</sup> A riguardo la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato la centralità del diritto al cibo nello stato di detenzione condannando gli Stati per la violazione dell'art. 9 della Convenzione (Libertà di pensiero di coscienza e di religione) almeno in due pronunce: *Jakobski v. Polonia*, 7 marzo 2011 e *Vartic v. Romania*, 17 marzo 2014.

<sup>54</sup> Così l'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, che assicura ai detenuti e agli internati un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto<sup>55</sup>.

La cifra sociale del diritto al cibo colloca al centro della riflessione giuridica anche le donne, per le quali l'art. 12 della *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne* stabilisce che gli Stati prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare. Per cui gli Stati forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Ma se nei Paesi più sviluppati il contesto permette di spostare l'attenzione prevalentemente sulla condizione della donna in gravidanza, lo stesso non può dirsi per l'intero scenario mondiale: vi sono Paesi in cui l'intersezione tra i diritti delle donne e il diritto al cibo offre una serie di dimensioni correlate di discriminazioni nei confronti delle stesse ad esempio ad accedere a terreni, proprietà e mercati, che sono indissolubilmente legati all'accesso a istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e partecipazione politica. Sicché, sebbene possa sembrare un "diritto primitivo" non è così in alcuni contesti in cui è necessario ancora mettere in atto le primordiali forme di prevenzione alla discriminazione delle donne riguardante la ricerca del cibo al solo fine della sopravvivenza, nel rispetto del dettato internazionale per cui «the strategy should give particular attention to the need to prevent discrimination in access to food or resources for food»<sup>56</sup>. Questo obiettivo del resto si mostra ancor più irrinunciabile se si considera il ruolo delle "donne rurali" nei Paesi a basso reddito con deficit alimentare, dove le statistiche mostrano che almeno il 70% delle donne economicamente attive sono occupate nel settore agricolo, ma nonostante il loro ruolo fondamentale nel salvaguardare la sicurezza alimentare, continuano a sopportare le conseguenze del divario tra uomo e donna<sup>57</sup>.

Se la cultura è anche conoscenza e apprezzamento delle diversità (anzi, è soprattutto questo), allora il concetto di adeguatezza culturale deve essere interpretato anche in relazione ai cibi non usuali, ai cibi "innovativi" contemplati ad esempio dall'etnomorfagia che prevede il consumo umano degli insetti. Una pratica già seguita da oltre due miliardi di persone nel mondo che, secondo un rapporto della FAO, rappresenterebbe una buona alternativa per il soddisfacimento del fabbisogno alimentare della popolazione in crescente espansione, visto che di contro l'impatto ambientale dell'allevamento animale è sempre meno sostenibile<sup>58</sup>. Gli insetti sono da sempre una fonte alimentare tradizionale in molti

<sup>55</sup> Art. 14 *quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, come modificata dalla legge n. 663/986 intitolata *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

<sup>56</sup> *General Comment n. 12 adopted at the Twentieth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, on 12 May 1999.

<sup>57</sup> In questo senso anche l'esposizione mondiale del 2015 di Milano ha scelto di portare in primo piano la relazione tra le donne e la sostenibilità nutrizionale del Pianeta, offrendo uno spazio di riflessione sul legame tra la dimensione femminile e la dimensione alimentare ospitando il progetto "L'altra metà della Terra - Women's Weeks", su cui [www.expo2015.org](http://www.expo2015.org).

<sup>58</sup> Secondo il Rapporto della FAO si stima che, per quanto riguarda il consumo di acqua, per la produzione di un chilo di carne di maiale siano necessari 3500 L di acqua, 2300 L per un chilo di carne di pollo e addirittura 43000 L per un chilo di carne di vitello; inoltre l'anidride carbonica emessa per produrre un chilo di carne di vitello è pari a 150 kg, per un'analisi cfr. H. VAN HUIS, J. VAN ITERBEECK, H. KLUNDER, E. MERTENS, A. HALLORAN, G. MUIR, *Edible Insects, Future prospects for food and food security*, FAO, 2013.

Paesi dell'Asia, dell'America Centrale e dell'Africa, con oltre 2.000 specie riconosciute commestibili per consumo umano<sup>59</sup>. Tuttavia la resistenza culturale dei Paesi occidentali, per le caratteristiche sensoriali e la paura dei rischi per la salute alimentare, limita la possibilità di espansione di questa fonte di alimentazione, che del resto incontra molti ostacoli anche dal punto di vista normativo, a livello internazionale ma anche a livello regionale. La disciplina sull'utilizzo di insetti nella maggior parte dei Paesi industrializzati non è adeguata<sup>60</sup>, e vi sono non poche perplessità su taluni aspetti di sicurezza che potrebbero derivare dall'allevamento su larga scala e dall'impiego di insetti nell'alimentazione, ad esempio i rischi allergici per i consumatori, o l'impatto ambientale derivante dall'introduzione massiva di artropodi nell'ecosistema<sup>61</sup>.

A riguardo l'EFSA (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare) nel Rapporto pubblicato nel 2015 sui profili di rischio relativi alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi<sup>62</sup> ha osservato come i rischi microbiologici derivanti dal consumo di insetti siano paragonabili a quelli che si corrono nutrendosi di manzo, polli e simili, posto però che gli insetti vengano nutriti con mangimi attualmente autorizzati. Il rapporto infatti lascia molti punti in sospeso circa la regolamentazione dell'uso di antibiotici necessari anche negli allevamenti di insetti, la tracciabilità, il controllo di filiera, la sicurezza sugli standard qualitativi e sanitari, auspicando su tutti questi argomenti la raccolta di un'ulteriore generazione di dati per un'analisi più completa.

Ma c'è una novità, l'Unione Europea con il Regolamento UE 2015/2283<sup>63</sup> ha approvato la nuova procedura di autorizzazione per le nuove sostanze alimentari (*novel food*) e tra queste ha incluso anche gli insetti. Una novità che ha consentito ad alcuni stati membri UE la commercializzazione che è stata ammessa in regime transitorio, a riguardo tuttavia l'Italia ha scelto di prendere ancora tempo, infatti il Ministero della Salute italiano con la nota dell'8 gennaio 2018, ha precisato che al momento in Italia non è autorizzato l'impiego alimentare di nessuna specie di insetto, la cui commercializzazione potrà essere consentita solo quando sarà rilasciata a livello UE una specifica autorizzazione in applicazione del regolamento.

Diventa sempre più evidente la complessità dell'impresa, ossia riconoscere con efficacia l'autonomia alimentare degli individui, e garantire l'accesso ad un cibo che sia considerato adeguato dal singolo, anche in un contesto di riconoscimento della "sovranità alimentare"<sup>64</sup> ossia del diritto dei popoli ad un cibo sano e culturalmente appropriato, prodotto attraverso metodi ecologici e sostenibili, nonché il loro diritto a definire i propri

<sup>59</sup> A. SOGARI, A. TONCELLI, C. MORA, D. MENOZZI, *L'entomofagia: tra curiosità e sostenibilità*, in *Agriregionieuropa*, n°44, Mar 2016.

<sup>60</sup> A. MASCARETTI, M. CALLIERA, E. CAPRI, M. COLOMBO, R. VALVASSORI, *Il progetto Edible Insects: nutrire il Pianeta con nuove fonti sostenibili*, Milano, 2015.

<sup>61</sup> Su cui A. PAGANIZZA, "Vecchi" e "nuovi" alimenti: gli insetti edibili. *Aspetti giuridici e profili di sicurezza alimentare ed ambientale*, AA.VV., *Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*. *Environment, energy, food comparative legal models for sustainable development*, cit., pp. 157 ss.

<sup>62</sup> Il Rapporto dell'EFSA "Profilo di rischio relativo alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi" pubblicato l'8 ottobre 2015 è disponibile all'indirizzo [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu).

<sup>63</sup> Il Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), è disponibile all'indirizzo [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

<sup>64</sup> Per una ricostruzione della formula "sovranità alimentare" v. almeno A. RINELLA, *Food Sovereignty*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2015, 1, p. 15 ss.

sistemi alimentari e modelli di agricoltura. In questi termini la dichiarazione di Nyéléni del 2007<sup>65</sup> delinea il profilo teorico dell'approccio all'alimentazione, ma anche quello concreto in termini di organizzazione politico-economica mondiale, poiché il concetto di sovranità alimentare che va oltre quello di "diritto ad un cibo adeguato"<sup>66</sup>, mira a difendere gli interessi e l'integrazione delle generazioni future dando priorità all'economia e ai mercati locali e nazionali, privilegiando l'agricoltura familiare, la pesca e l'allevamento tradizionali, così come la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti basati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La sovranità alimentare pone nuovamente al centro la persona a cui è indispensabile garantire un reddito dignitoso che gli consenta - come consumatore - di controllare e scegliere la propria alimentazione e nutrizione, principio che si traduce in un "nuovo diritto collettivo" - come ha voluto definirlo Gustavo Zagrebelsky<sup>67</sup> - che non mira a creare compartimenti stagni alimentari, racchiusi in un'area invalicabile, ma anzi, proprio attraverso il mantenimento delle singolarità e delle diversità dei singoli territori vuole valorizzarne le potenzialità, rafforzando gli scambi ed evitando la massificazione e l'appiattimento alimentare - e culturale - proteggendo in questo modo la bio-diversità.

#### 4. Nelle food policies territoriali le soluzioni più efficaci? Qualche riflessione conclusiva

Se nel riconoscimento della diversità come valore da salvaguardare risiede una delle principali chiavi di lettura del riconoscimento del diritto di accesso al cibo, probabilmente i migliori esempi di tutela si rintracciano nelle *policies* territoriali.

In questo senso un esempio interessante a livello internazionale è rappresentato dal Brasile in cui la disciplina normativa è il risultato del concreto coinvolgimento del governo e delle amministrazioni locali alla formazione di un sistema alimentare ispirato ai principi espressi nelle *Voluntary Guidelines* adottate dal Consiglio della FAO nel novembre 2004<sup>68</sup>. Il riferimento è al progetto *Fome Zero (Zero Hunger Programme)*, un programma governativo introdotto dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva nel 2003 con l'obiettivo di ridurre la fame e l'estrema povertà del Paese attraverso il riconoscimento di aiuti finanziari diretti alle famiglie più povere (la *Bolsa Família*), l'educazione della popolazione a sane abitudini alimentari, la distribuzione di vitamine ed integratori, il sostegno alle fattorie a conduzione familiare e l'accesso al microcredito. Le misure governative hanno rappresentato il punto di partenza per la formazione di una solida normativa nazionale sulla sicurezza e la tutela alimentare,

<sup>65</sup> Il concetto di "food sovereignty" ancor prima del 2007 fu elaborato in occasione della Conferenza Internazionale promossa da Via Campesina, a Tlaxcala, in Messico, nell'aprile del 1996, nel corso della quale si affermò: "We, the Via Campesina, a growing movement of farm workers, peasant, farm and indigenous peoples' organizations from all the regions of the world, know that food security cannot be achieved without taking full account of those who produce food. Any discussion that ignores our contribution will fail to eradicate poverty and hunger. Food is a basic human right. This right can only be realized in a system where Food Sovereignty is guaranteed", per la quale si veda Via Campesina, *Tlaxcala Declaration of the Via Campesina*, Tlaxcala, Mexico, 18-21 aprile 1996, [www.virtualsask.com/via/lavia.deceng.html](http://www.virtualsask.com/via/lavia.deceng.html).

<sup>66</sup> M. DI GIACINTO, *Per una storia dei rapporti tra tensione di alimentazione e diversità culturali*, in *Studi sulla formazione*, 2012, p. 179 ss.

<sup>67</sup> G. ZAGREBELSKY, *Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo*, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, cit., p. 5 ss.

<sup>68</sup> Le "Voluntary guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security" sono disponibili all'indirizzo [www.fao.org](http://www.fao.org).

dapprima con la legge n.11.346 del 2006 con cui il Congresso Nazionale ha istituito il Sistema nazionale di sicurezza alimentare e nutrizionale (SISAN), e poi con l'inserimento del diritto all'alimentazione tra i diritti sociali costituzionalmente garantiti tramite l'approvazione dell'emendamento costituzionale 64/2010<sup>69</sup>. In assenza di espliciti riferimenti costituzionali il ruolo e la responsabilità dei governi e delle autorità locali si dimostrano sempre più rilevanti nella promozione e creazione di sistemi alimentari sostenibili e accessibili, come dimostrato del resto dall'impegno preso da 148 città in tutto il mondo con il *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP), con cui si impegnano a garantire cibo sano e accessibile a tutti i loro cittadini, tenendo conto anche della necessità di preservare la biodiversità e lottare contro lo spreco alimentare.

Insomma, sembra auspicabile e ragionevolmente percorribile la strada di un proficuo spostamento delle competenze ai livelli territoriali di governo a beneficio di una maggiore efficacia delle politiche di tutela alimentare, anche nel senso di accessibilità economica al cibo adeguato.

Nell'ordinamento italiano questa si traduce in una forma di "autonomia alimentare locale" fondata sugli art. 5 e 114 Cost., che affida alla potestà degli enti territoriali di autodeterminare e autoregolare, con fonti diverse, le attività e i servizi che consentono di tutelare le diverse dimensioni locali del diritto di accesso al cibo di cittadini e residenti<sup>70</sup>. Questa impostazione trova un primo conforto normativo nell'art. 112 del D.lgs. 267/2000, secondo il quale gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Appare condivisibile, infatti, la ricostruzione di una concreta garanzia al diritto fondamentale al cibo attraverso l'assunzione di un servizio pubblico locale da parte del Comune che può discrezionalmente accertare «l'utilità per la collettività di tale servizio pubblico di assistenza alimentare, e ha la possibilità di assumere su di sé il compito di prestare (direttamente o indirettamente) il servizio stesso»<sup>71</sup>. Proprio nell'ambito di questa ampia accezione il Comune di Torino ha valutato, sulla base della necessità della comunità e sulla scorta delle scelte politiche dell'Amministrazione, di attivare il servizio di assistenza alimentare delle mense benefiche, facendo leva sull'interpretazione estensiva dell'art. 22 D.lgs 328/2000 e della legge regionale Piemonte n. 1 del 2004.

Non poche iniziative a livello territoriale dimostrano l'intenso coinvolgimento delle amministrazioni locali rispetto alla questione alimentare<sup>72</sup>. Dopo il capoluogo piemontese, infatti, anche il Comune di Livorno nel 2019 ha deliberato una modifica dello Statuto comunale introducendovi il diritto al cibo ponendo in questo modo i presupposti per un piano strategico che permette di effettuare una reale mappatura dei fabbisogni alimentari delle persone che non hanno accesso al cibo, creando un sistema logistico che permetta di creare una rete antispreco. Inoltre l'attenzione delle autonomie locali garantisce lo sviluppo di un sistema agro-alimentare locale incentrato su una economia circolare, nella prospettiva

---

<sup>69</sup> M. MOCHEGANI, *il "diritto ad un cibo adeguato" davanti ai giudici*, in AA.VV., *Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile. Environment, energy, food comparative legal models for sustainable development*, cit., p. 145 ss.

<sup>70</sup> M. BOTTIGLIERI, *La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana*, cit.; M. BOTTIGLIERI, *L'autonomia alimentare delle Regioni*, in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, cit., p. 13 ss.

<sup>71</sup> A. GUSMAL, *L'accessibilità economica al «cibo adeguato» attraverso i servizi pubblici locali: rilievi preliminari*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it).

<sup>72</sup> G. ARENA, *Il cibo, un bene comune "relazionale"*, in AA.VV., *Cibo, spazi urbani, cittadini. Verso un'amministrazione condivisa dell'Urban Food Policy di Torino*, Roma, 2016, p. 83 ss.

della sostenibilità, per promuovere la “sovranià alimentare”, intesa come accesso ad una dieta sostenibile per tutti i cittadini poiché definisce le strategie e le azioni di intervento per risolvere i problemi attorno alla filiera agro-alimentare, nell’ambito della produzione, trasformazione, distribuzione, e consumo degli alimenti.

Parimenti a livello regionale si contano numerose iniziative volte a sensibilizzare cittadini e istituzioni alla cultura del diritto al cibo adeguato, talvolta nella forma di dichiarazioni di intenti, come per la sottoscrizione della Carta di Milano da parte di Umbria, Emilia-Romagna, Molise e Basilicata, talvolta nella forma più incisiva delle variazioni statutarie come nel caso della Regione Abruzzo. Qui il Consiglio ha approvato una modifica allo Statuto regionale introducendo all’art. 7-*bis* il diritto al cibo al fine di promuovere “una alimentazione adeguata, intesa come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e culturalmente appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna”.

Una vita degna, appunto, è l’obiettivo del riconoscimento dell’accesso al cibo che ogni persona deve poter raggiungere, dove non si tratta però solo del diritto a cibarsi, ma del diritto alla qualità del cibo come diritto di tutti<sup>73</sup>.

L’analisi normativa – internazionale e nazionale – indica un positivo processo di costituzionalizzazione che, sebbene non presenti l’auspicabile omogeneità in tutte le latitudini del globo, fa da sostegno ad un vivace interessamento normativo e sociale nei confronti di una questione che non può essere letta solo nell’ottica commerciale della distribuzione economica. Deve essere considerata in termini di piena soddisfazione dei bisogni di ciascun essere umano, un processo lento che va accettato nella sua relatività, poiché l’adeguatezza delle modalità di accesso agli alimenti viene influenzata inevitabilmente dal contesto in cui viene considerato, e non potrebbe essere altrimenti vista l’enorme varietà culturale che caratterizza gli uomini, evidentemente quelli che sono geograficamente distanti, ma anche quelli che abitano gli stessi territori. Sicché la possibilità di collocare il sistema delle tutele e della valorizzazione della diversità alimentare nei sistemi giuridici locali rappresenta una condizione positiva quando è inclusa in un impianto virtuoso di libera circolazione degli alimenti<sup>74</sup>. Questa rafforza la salvaguardia della biodiversità e alimenta un processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che irrobustisce il modello di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., e il principio di sussidiarietà orizzontale dell’art. 118.

Il cibo è nutrimento, il carburante della nostra sopravvivenza, ma nel cibo si racchiudono anche le memorie culturali dei popoli, si tramandano le tradizioni familiari, si diffondono i rituali e le fedi religiose, e si affermano le convinzioni alimentari dei singoli; insomma, il cibo è un elemento di autorappresentazione e di identità culturale<sup>75</sup>, è un parametro costitutivo, una delle misure della dignità dell’uomo, il cui rispetto contempla anche la possibilità per ognuno, nella rispettiva condizione, di accedere agli alimenti che considera adeguati.

---

<sup>73</sup> C. PETRINI, *La coscienza del cibo*, Bra, 2014.

<sup>74</sup> Su cui M. GIUFFRIDA, *Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela della salute umana e promozione della libera circolazione delle merci*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, vol. I, Torino, 2016, p. 1101 ss.

<sup>75</sup> «Esattamente come il linguaggio, la cucina contiene ed esprime la cultura di chi la pratica, è depositaria delle tradizioni e dell’identità di gruppo. Costituisce pertanto uno straordinario veicolo di autorappresentazione e di comunicazione: non solo è strumento di identità culturale, ma il primo modo, forse, per entrare in contatto con culture diverse, giacché mangiare il cibo altrui sembra più facile - anche se solo all’apparenza - che decodificarne la lingua. Più ancora della parola, il cibo si presta a mediare fra culture diverse, aprendo i sistemi di cucina a ogni sorta di invenzioni, incroci e contaminazioni»: M. MONTANARI (a cura di), *Il Mondo in cucina Storia, identità, scambi*, Roma-Bari, 2006, p. VII.